



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 743 del 2026, proposto da Antonio Alessi, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Scalia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Giustizia – Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei Servizi, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

***nei confronti***

Eustachio vincenzo Scarciolla, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

- della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, su base nazionale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n.1000 (mille) unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, nell'Area Assistenti, profilo di Conducente di automezzi, approvata dalla Commissione esaminatrice con verbale dell'11 novembre 2025 e pubblicata sul sito web del Ministero con avviso del 12 novembre 2025;
- del provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione recante protocollo n.m\_dg.DOG.12/12/2025.0015415.ID, che ha disposto lo scorrimento della graduatoria, pubblicato sul sito web del Ministero con avviso del 12 dicembre 2025;
- del provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione n. m\_dg.DOG.28/11/2025.0014567.ID di assunzione dei vincitori del concorso prima dello scorrimento;
- della graduatoria degli idonei al concorso anch'essa approvata con verbale della Commissione esaminatrice dell'11 novembre 2025, nella quale il ricorrente si trova attualmente inserito;
- della comunicazione a mezzo pec del 16 dicembre 2025, con la quale è stata respinta la richiesta del ricorrente di rettificare la graduatoria onde far valere il suo diritto di precedenza per numero di figli a carico;
- ove occorra e per quanto di ragione del bando di concorso, nella misura in cui non prevede la fissazione del termine per la dichiarazione e la produzione dei titoli di precedenza;
- degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi gli atti di assunzione dei vincitori

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Preso atto che nell'atto introduttivo del giudizio viene richiesto, *“ove ritenuta la necessità di disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri candidati inseriti in graduatoria, ivi compresi gli idonei, [di] autorizzare la notifica per pubblici proclami visto l'elevato numero dei soggetti interessati”*;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero della Giustizia, ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto – il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero della Giustizia:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilascia alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte del Ministero della Giustizia, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

Accoglie la richiesta ex art. 41 c.p.a., formulata dalla parte ricorrente e, conseguentemente, dispone come in motivazione ai fini dell'integrazione del contraddittorio processuale.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 30 gennaio 2026.

**Il Presidente**

**Roberto Politi**

**IL SEGRETARIO**